



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
Ufficio XV - IV

Roma, 11 MAR. 2010

Protocollo N. 21749  
Rif. Prot. Entrata N.: 18738  
Allegati: 1  
Risposta a nota del

All'Ufficio Coordinamento legislativo  
Ufficio legislativo - Economia  
SEDE

**OGGETTO:** Personale della dirigenza delle aree III e IV del Servizio sanitario nazionale - Ipotesi di CCNL - II biennio economico 2008-2009 - Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale degli articoli 28 e 29 dei CCNL del personale delle aree III e IV del Servizio sanitario nazionale sottoscritti il 17 ottobre 2008.

Con la nota n. DPF/0009564-1.2.2.4.3 del 24 febbraio 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso le ipotesi di CCNL indicate in oggetto, ai fini della procedura di esame del CCNL di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo previgente al d.lgs n.150/2009, sulle quali il Comitato di settore con nota del 24 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole.

Al riguardo, con riferimento alle ipotesi di CCNL relative al biennio economico 2008-2009, si evidenzia che il predetto parere non contiene lo specifico impegno richiesto dal Governo in sede di esame del relativo atto di indirizzo integrativo in tema di verifica delle risorse aggiuntive regionali da assegnare.

Ferma restando la necessità di acquisire il predetto impegno in riferimento agli articoli 12 e 13, delle citate ipotesi di CCNL riguardanti, rispettivamente, il II biennio economico delle aree III e IV, e preso atto delle rettifiche ad alcuni errori materiali apportate dall'Aran ed acquisite per le vie brevi, con riferimento alle restanti disposizioni recate dai medesimi CCNL si osserva quanto segue:

- articolo 11 del CCNL area III e articolo 12 del CCNL area IV.

Le norme in esame dispongono l'incremento dell'indennità di esclusività nonché la disapplicazione dell'articolo 5, comma 2, secondo capoverso dei CCNL 8/6/2000 - secondo biennio economico, ai sensi del quale tale emolumento costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato ai fini della determinazione del monte salari a cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. La disapplicazione in questione, pur non comportando maggiori oneri nell'ambito delle ipotesi in esame, potrebbe determinare rivendicazioni da parte delle categorie interessate nell'ambito delle future tornate contrattuali in ragione della conseguente automatica inclusione di detto emolumento nel monte salari. Né può ritenersi sufficiente ad evitare i prefigurati maggiori oneri la Dichiarazione congiunta n. 1 alla quale il comitato di settore ha attribuito una particolare valenza proprio allo scopo di evitare automatismi negli incrementi dei futuri rinnovi contrattuali. Tale dichiarazione - che peraltro, così come formulata, non appare chiaramente diretta, come invece ritenuto dal Comitato di settore, a limitare l'inclusione dell'emolumento in parola nel monte salari relativo ai soli anni 2008 e 2009 - non può ritenersi idonea a limitare la portata applicativa dei citati articoli esclusivamente al biennio 2008/2009, tenuto conto della formulazione degli stessi e dell'efficacia a regime della disapplicazione ivi disposta. Si evidenzia pertanto la necessità che vengano forniti chiarimenti al riguardo.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri riguardanti le ipotesi di CCNL in questione, si formulano le seguenti osservazioni con riferimento ai dati risultanti dalle relazioni tecniche:

Area III: l'erronea inclusione, ai fini della quantificazione degli oneri, del personale delle professionalità sanitarie nell'ambito della restante dirigenza sanitaria (biologi, chimici, fisici ecc.) anziché nella pertinente categoria dei "dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie" ha comportato un'errata imputazione degli incrementi relativi sia alla retribuzione minima unificata sia all'indennità di esclusività. In proposito si evidenzia che ai sensi delle vigenti norme contrattuali il personale in questione non è destinatario dell'indennità di esclusività (art. 8, comma 4 del CCNL 2006/2009) e percepisce la retribuzione di posizione unificata della dirigenza amministrativa (art.8, comma 5 CCNL 2006/2009). Pertanto detta relazione tecnica va riformulata collocando correttamente le unità di personale nella categoria di appartenenza.

Aree III e IV dall'esame delle quantificazioni delle unità e della relativa ripartizione nelle fasce di anzianità sono stati riscontrati alcuni errori materiali per i quali si resta in attesa delle necessarie rettifiche.

Relativamente, infine, alle norme recate dalle ipotesi di accordo riguardanti la sequenza contrattuale di cui agli articoli 28 e 29 dei CCNL sottoscritti il 17 ottobre 2008, preso atto delle rettifiche ad alcuni errori materiali apportate dall'Aran ed acquisite per le vie brevi, si osserva quanto segue:

- articolo 2 : la norma prevede, tra l'altro, la possibilità di confronti e verifiche da parte delle Regioni con le OO.SS. al fine di valutare le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia nell'erogazione dei Lea. Al riguardo nell'esprimere riserve su tale previsione, che esula dalla materia contrattuale, si rinvia sul punto alle valutazioni del competente Dipartimento della Funzione Pubblica; inoltre con riferimento all'ipotesi di accordo riguardante l'area IV, si richiede che venga fornita l'assicurazione che la prevista inclusione, tra le materie demandate al coordinamento regionale, degli indirizzi in materia di riconoscimenti connessi all'attività didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica non riguardi istituti retributivi non previsti dai vigenti CCNL;
- articolo 4, comma 4: con la norma in esame è stata ridotta dal 35% al 30% la percentuale minima correlata all'indennità del capo dipartimento (da applicare al valore massimo delle fasce di appartenenza) allo scopo di evitare che dalla elevazione delle stesse (disposta dal comma 3) possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio delle aziende. In proposito si osserva che la riduzione proposta non consente di garantire la effettiva neutralità finanziaria della norma in quanto non colma integralmente il differenziale di spesa sia per quanto concerne la percentuale minima sia per quella massima che peraltro non risulta modificata. Pertanto si rende necessario allineare tali percentuali alle risorse disponibili.
- articoli da 5 a 15: trattandosi di disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare che nel complesso non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ci si rimette alle valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica. Si segnala comunque l'esigenza, con riferimento all'articolo 14 ed alla possibilità ivi prevista di reintegrare in servizio, anche in soprannumero, il dirigente illegittimamente

licenziato, che vengano fornite garanzie circa il carattere temporaneo di tale fattispecie assicurando il successivo riassorbimento in organico delle posizioni soprannumerarie;

- articolo 16, comma 6, dell'ipotesi di accordo relativa all'area III: la norma interviene sulle disposizioni vigenti in materia di pronta disponibilità, sopprimendo la previsione secondo cui tale servizio viene attivato con riferimento ad un numero di dirigenti strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine ai relativi possibili riflessi finanziari tenuto anche conto della circostanza che in tal modo si verrebbe a determinare un differente regime rispetto all'area IV la cui disciplina rimane invece invariata;
- articolo 17, comma 2: la norma introduce l'obbligo per l'azienda di dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio clinico costituite da professionalità specifiche ed adeguate. Tale disposizione, oltre ad incidere sull'organizzazione aziendale, è suscettibile, in assenza di specifici vincoli che assicurino l'invarianza della spesa, di comportare maggiori oneri. Pertanto si rende necessaria specifica assicurazione circa la previsione di appositi limiti in senso;
- articolo 18, comma 2: la disposizione in esame, che modifica l'articolo 24, comma 4, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, prevede una maggiore flessibilità per le singole Regioni nel determinare il valore del servizio mensa o dell'indennità sostitutiva. Trattandosi di previsione analoga a quella introdotta nell'ambito del CCNL 2008/2009 del personale del comparto, non può che farsi rinvio alle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di tale CCNL. Sul punto il predetto Organo di controllo ha, infatti, evidenziato l'opportunità dell'inserimento di una precisazione volta ad assicurare il principio dell'invarianza della spesa storica tenuto conto del riferimento, nel testo negoziale, ad una generica compatibilità con le risorse disponibili.

In considerazione di quanto sopra, ai fini dell'espressione del parere sulle ipotesi di CCNL indicate in oggetto, si resta in attesa di acquisire dall'Aran gli elementi richiesti ed una nuova stesura delle relazioni tecniche che tenga conto delle osservazioni innanzi formulate.

Ai predetti fini si rammenta che, come previsto dalla disposizione transitoria recata dall'art. 65, comma 5, del d. lgs. 27.10.2009, n. 150, per la tornata contrattuale 2006-2009, restano validi i termini di 40 giorni lavorativi (elevabili a 55 con la richiesta di chiarimenti all'Aran) per la conclusione della procedura di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

*Mr*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conto*

**ERRATA CORRIGE IPOTESI DI CONTRATTO PER L'AREA IV DELLA  
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

**BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

- 1) Il termine "Parte I" è sostituito da titolo I
- 2) Dopo titolo I è inserito Capo I
- 3) Alla fine dell'art. 1, inserire "Titolo II"
- 4) Dopo l'art. 2, inserire "Capo II" e cancellarlo dopo l'art. 3
- 5) All'art. 8, comma 1, l'espressione "sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL del 3 novembre 2005" è così sostituita: "sull'indennità alimentare dell'art. 10 della sequenza contrattuale definita a seguito dell'art. 28 del CCNL del 17 ottobre 2008"
- 6) Dopo Capo IV specificare "Fondi aziendali"
- 7) Dopo l'art. 11, inserire "Titolo II" "Disposizioni particolari" – Capo I
- 8) Dopo l'art. 12 inserire "Capo II"

# ERRATA CORRIGE IPOTESI DI CONTRATTO PER L'AREA IV DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

## SEQUENZA CONTRATTUALE ART. 28 CCNL 17 OTTOBRE 2008

1) All'art. 2 (Coordinamento regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. All'art. 5, comma 1, del CCNL del 17 ottobre 2008, dall'entrata in vigore del presente CCNL, sono aggiunte le seguenti materie relative :

l) ai criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000 nonché per l'individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

m) alle indicazioni in tema di articolo 16, comma 5 del presente contratto relativo all'assistenza, umanitaria, emergenza e cooperazione;

n) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell'attività didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica dei medici, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999.

2. All'art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, al termine del comma 6 è aggiunto il seguente capoverso:

- Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA".

b) Il comma 2 viene numerato come "comma 3".

2) All'art. 7, comma 5, dopo la parola "tempestiva", inserire "nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge"

3) Art. 16, comma 6, le parole: "incarico equivalente alle funzioni dirigenziali" sostituire con "incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali"

4) Dopo l'art. 18 inserire: Capo IV "Disposizioni finali"

5) L'art. 18 "Norme finali" viene sostituito da "art. 19 "Norme finali"

**ERRATA CORRIGE IPOTESI DI CONTRATTO PER L'AREA III DELLA DIRIGENZA  
SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA**

**BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

- 1) Nell'art. 1, penultimo rigo, l'espressione "quarto alinea" è sostituita da "terzo alinea"
- 2) Prima del termine "Capo I" è inserito il termine "Titolo I"
- 3) Alla fine dell'art. 1, inserire "Titolo II"
- 4) Dopo l'art. 2, inserire "Capo II" e cancellarlo dopo l'art. 3
- 5) All'art. 7, comma 1, l'espressione "sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL del 3 novembre 2005" è così sostituita: "sull'indennità alimentare dell'art. 10 della sequenza contrattuale definita a seguito dell'art. 28 del CCNL del 17 ottobre 2008"
- 6) L'art. 7, comma 2 è così sostituito:  
  
"Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:  
  
- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 41;  
  
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004."
- 7) Dopo l'art. 10, inserire "Titolo II" "Disposizioni particolari" – Capo I
- 8) Dopo l'art. 11 inserire "Capo II" e cancellare "Capo IV"
- 9) All'allegato 1, la formulazione dell'ultimo alinea va così sostituita: "Gestione dell'emergenza: riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e verdi e integrazione tra DEA e 118"



**ERRATA CORRIGE IPOTESI DI CONTRATTO PER L'AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA**

**SEQUENZA CONTRATTUALE ART. 29 CCNL 17 OTTOBRE 2008**

1) Art. 1, comma 1, primo rigo, il riferimento all'art. 28 del CCNL del 17 ottobre 2008 è da intendersi all'art. 29 del CCNL del 17 ottobre 2008.

2) All'art. 1, penultimo rigo, le parole "quarto alinea" sono sostituite dalle parole "terzo alinea"

3) All'art. 2, (Coordinamento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. All'art. 5, comma 1, del CCNL del 17 ottobre 2008, dall'entrata in vigore del presente CCNL, sono aggiunte le seguenti materie relative :

m) ai criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000 nonché per l'individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

n) alle indicazioni in tema di articolo 16, comma 4 del presente contratto relativo all'assistenza, umanitaria, emergenza e cooperazione.

2. All'art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, al termine del comma 6 è aggiunto il seguente capoverso:

- Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA".

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 viene numerato come "comma 3".

All'ultimo rigo il riferimento all'art. 6 è sostituito con il riferimento all'art. 12

3) All'art. 7, comma 5, dopo la parola "tempestiva", inserire "nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge"

4) Art. 16 (Disposizioni particolari e conferme)

- al comma 2: l'espressione "Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2" è sostituita dalla formulazione "ai dirigenti di cui al comma 1"

- al comma 5: il riferimento a "L'art. 15, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008" è sostituito con il riferimento a "L'art. 10, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008"

- al comma 5, le parole: "incarico equivalente alle funzioni dirigenziali" sostituire con "incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali"

Dopo l'art. 18 inserire: Capo IV "Disposizioni finali"

Dopo Capo IV Disposizioni finali aggiungere "Art. 19" "Norme finali" "Gli effetti giuridici delle disposizioni di cui al presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del contratto medesimo."